

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1903

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANIASI, VITI, MASINI, LA GLORIA, GALBIATI, MEO ZILIO, POLI
BORTONE, SBARBATI CARLETTI, VENDOLA, LECCESE**

Modifiche alla legge 10 aprile 1991, n. 121, recante autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado

Presentata il 17 novembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 10 aprile 1991, n. 121, autorizza il Governo ad adottare un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione e prevede per l'emanazione di detto testo unico un termine finale di due anni, che scadrà quindi il 26 aprile 1993. Prima della scadenza di tale termine, è previsto che il Governo presenti entro venti mesi — quindi entro il 26 dicembre 1992 — lo schema di testo unico al Parlamento, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni. Il Governo ha trasmesso tempestivamente lo schema di testo unico, poi assegnato lo scorso 2 novembre 1992 alla VII Commissione per il parere, da esprimersi entro

trenta giorni. Si deve pertanto dare atto al Governo di aver rispettato pienamente i tempi indicati dalla legge n. 121 del 1991. Ciò nonostante, si rileva l'opportunità di prorogare i termini descritti, al fine di conferire una maggiore compiutezza al testo unico in questione, posto che lo schema presentato dal Governo non comprende, anche per incompletezze presenti nel testo della suddetta legge n. 121 del 1991, la disciplina relativa alle scuole italiane all'estero e all'amministrazione scolastica.

Inoltre, si deve considerare il rapporto esistente con la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che, come è noto, delega il Governo ad una radicale modifica della di-

disciplina del pubblico impiego. Si deve al riguardo rilevare che solo fra tre mesi si potranno conoscere i relativi decreti legislativi, quando sarà ormai scaduto il termine per la presentazione alle Camere dello schema di testo unico. Detti decreti comportano, come evidenziato anche nella relazione ministeriale relativa alla terza parte dell'attuale schema di testo unico, la *modifica o la riscrittura di numerosi articoli* riguardanti lo stato giuridico del personale della scuola. Pertanto, le Commissioni dovrebbero esprimere il parere sullo schema attuale e lasciare al Governo la responsabilità di adeguarlo successivamente ai nuovi contenuti della disciplina del pubblico impiego. Tutto ciò dovrebbe comunque avvenire entro il 26 aprile 1993, il che, a parte ogni considerazione di opportunità, appare difficilmente perseguibile, considerando anche la prevista espressione di un parere conclusivo da parte del Consiglio di Stato.

Pertanto, si propone una soluzione diversa, ossia la proroga per un periodo di tempo breve sia del termine per la pre-

sentazione alle Camere dello schema di testo unico, sia del termine per l'emanazione, in modo da consentire al Governo di predisporre un nuovo schema, comprendente, oltre al recepimento dei decreti legislativi adottati ai sensi della legge n. 421 del 1992, anche la normativa sulle scuole italiane all'estero (stranamente, infatti, lo schema di testo unico presentato reca solo la disciplina degli istituti musicali privati all'estero) e le disposizioni legislative riguardanti l'amministrazione scolastica centrale e periferica.

Gli oneri derivanti dall'attività ulteriore per la predisposizione del testo unico sono valutati in lire 150 milioni per l'anno 1993, cui si provvede utilizzando i fondi iscritti sul capitolo 1122 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Considerata infine l'urgenza di tale proroga, derivante dall'imminente scadenza dei termini di cui alla legge n. 121 del 1991, è prevista l'immediata entrata in vigore delle disposizioni recate dalla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 10 aprile 1991, n. 121, è sostituito dal seguente:

« ART. 1 - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1993, un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, esclusa quella universitaria, relative alle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le scuole italiane all'estero, e all'ordinamento dell'amministrazione scolastica centrale e periferica, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse ».

ART. 2.

1. L'articolo 2 della legge 10 aprile 1991, n. 121, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. - 1. Entro il 15 aprile 1993, il Governo invia lo schema di testo unico alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ».

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 150 milioni per l'anno 1993, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1122 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno medesimo.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.